

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sesta Sezione Civile e Fall.**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Nosengo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis*/2016 promossa da:

SOCIETÀ SAS

ATTRICE

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 giugno

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La SOCIETÀ S.A.S., in persona del socio accomandatario, con atto di citazione notificato in data 16.1.2016 ha citato in giudizio la BANCA e premesso di avere stipulato presso la filiale di *omissis* del predetto Istituto di Credito il contratto di conto corrente n. *omissis* ha chiesto accertarsi l'illegittima applicazione da parte della Banca, nel corso del rapporto, di interessi anatocistici, di interessi ultra legali /spese , di commissioni e condizioni non pattuite, di interessi usurari, dello ius variandi, nonché accertarsi la nullità delle clausole contestate e la rideterminazione del saldo debitore del conto corrente, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento dei danni patrimoniali subiti.

Si è costituita in giudizio la convenuta contestando la fondatezza delle domande attoree delle quali ha, pertanto, chiesto la reiezione.

In particolare la convenuta ha rilevato che parte attrice, gravata nel presente giudizio dell'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione fatto valere, non risulta avere indicato nell'atto di citazione in modo dettagliato e specifico in quali trimestri sarebbero stati applicati tassi di interesse superiori al tasso soglia dell'usura, né quando sarebbero state applicate commissioni di massimo scoperto, né quando sarebbero intervenute unilaterali modifiche delle condizioni contrattuali, né in quali trimestri sarebbero stati addebitati interessi anatocistici, limitandosi a produrre (unitamente all'atto introduttivo) una succinta relazione tecnica contabile contenente solamente l'indicazione delle presunte somme indebitamente percepite a vario titolo dalla Banca convenuta nel corso del rapporto bancario.

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Vittoria Nosengo, n. 5154 dell'8 novembre 2018

In ogni caso la convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione fatto valere da parte attrice per il periodo antecedente al 7.1.2006.

La Banca ha, altresì, evidenziato che parte attrice in data 9.11.2015 aveva avanzato istanza di consegna ex art. 119 TULB della documentazione inerente le operazioni poste in essere, per poi notificare, senza attendere il termine di 90 giorni previsto dal TULB, l'atto di citazione in giudizio in data 7.1.2016.

Senza esperimento di attività istruttoria, essendo stata la causa istruita solo documentalmente, all'udienza del 20 giugno 2018 le parti hanno precisato le conclusioni in via definitiva e la causa è stata trattenuta a decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti defensionali.

Alla luce delle risultanze processuali questo giudice ritiene che le domande attoree non siano fondate e, pertanto, debbano essere rigettate.

Dalla lettura dell'atto di citazione emerge una diffusa genericità delle allegazioni difensive rispetto a ciascuna delle censure sollevate da parte attrice.

Non risulta, infatti, indicazione alcuna dei trimestri nei quali il tasso di interesse applicato dalla convenuta avrebbe superato il tasso soglia dell'usura, né dei trimestri nei quali la Banca avrebbe addebitato alla correntista interessi anatocistici o applicato commissioni di massimo scoperto o variazioni dei tassi mai concordate con la correntista.

Né, peraltro, risulta essere stato indicata da parte attrice quando sarebbe venuta ad esistenza la fattispecie dell'usura c.detta soggettiva anch'essa oggetto di censura nell'atto di citazione.

Le gravi lacune dell'apparato allegativo proprio dell'atto di citazione, puntualmente rilevate da parte convenuta, non possono, ad avviso di questo giudice, essere colmate mediante il mero rinvio alla consulenza tecnica allegata all'atto di citazione la quale può servire a chiarire od integrare un atto introduttivo di per sé autosufficiente quanto meno nei contenuti essenziali, ma non a supplire alla carenza dell'esposizione dei fatti costitutivi della domanda.

La relazione tecnica contabile prodotta sub doc. n. 1 da parte attrice unitamente all'atto di citazione - secondo la giurisprudenza costituente una semplice allegazione difensiva tecnica priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Civ. n. 10599/2014) così come, d'altronde, la relazione tecnica depositata con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e, dunque, tardivamente - peraltro, contiene, come rilevato dalla difesa della convenuta, solamente l'indicazione delle somme che la convenuta avrebbe indebitamente percepito nel corso del rapporto per interessi, commissione e spese.

L'eccessiva genericità delle allegazioni difensive dell'atto di citazione non si risolvono, peraltro ad avviso di questo giudice, in una nullità attinente l'editio actionis., non impedendo di sufficientemente determinare tanto il rapporto contrattuale in relazione al quale è stata avanzata la domanda di accertamento e condanna proposta dall'attore quanto le contestazioni in ordine alle clausole asseritamente lesive dei diritti soggettivi dal predetto vantati, ma incidono, invece, sul diverso profilo di fondatezza e/o idoneità probatoria delle domande proposte da parte attrice nel presente giudizio, determinandone la reiezione nel merito.

Né, d'altra parte, le lacune dell'apparato allegativo proprio dell'atto di citazione consentono l'ammissione dell'invocata consulenza tecnica contabile, tenuto conto che la consulenza non può essere funzionale alla soddisfazione di finalità meramente esplorative poiché ciò implicherebbe l'elusione dell'onere delle parti di allegare e provare i fatti costitutivi delle pretese azionate.

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Vittoria Nosengo, n. 5154 dell'8 novembre 2018

Quanto, infine, alla contestata usura soggettiva deve osservarsi che parte attrice ne ha invocato la ricorrenza nella fattispecie, senza, peraltro, fornire alcun supporto probatorio a tale allegazione con conseguente reiezione, pertanto, della medesima.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, liquidate come da dispositivo, secondo i criteri di cui al Decreto n. 55 /2014 sono poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Disattesa ogni contraria istanze, eccezione e deduzione rigetta le domande attoree.

Condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in euro 3.500,00 per compensi oltre rimb. forf. spese gen. ed oneri di legge.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS